

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E LA SRL SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETÀ'

Il giorno trenta, del mese di novembre, nell'anno 2015, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

L'Azienda USL UMBRIA 2, rappresentata dal Dott. Sandro Fratini nella qualità di Direttore Generale, con sede provvisoria in Terni, via Bramante 37, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, di seguito denominata Azienda

E

La Srl Servizi e Strutture Terza Età con sede legale in via della Portella n. 21 fr Quadrelli Montecastrilli (TR) partita IVA 00682980552 titolare dell'Unità di Convivenza "Villa Canali", rappresentata dal Dott. Sandro Corsi, c.f. CRSSDR55B19A045E, nella qualità di legale rappresentante, di seguito denominata Unità di Convivenza

PREMESSO che:

la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

Con le Determine Dirigenziali n 9957 del 1/12/00 e n 4083 del 22/05/14, adottate dal competente servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi sociali Umbria servizio V – Accreditamento e Valutazione Qualità, l'Unità di Convivenza è stata rispettivamente autorizzata ed accreditata all'esercizio per n. 7 posti letto presso la struttura ubicata in via della Portella n. 21 fr Quadrelli Montecastrilli (Tr)

L'Unità di Convivenza aveva rapporti convenzionali già con l'Azienda USL n.4 alla quale, ai sensi della L.R. n.11/15 "Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali", è succeduta l'Azienda.

L'Unità di Convivenza dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa e di accreditamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

ART. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e l'Unità di Convivenza a pazienti psichiatrici, che per la prima annualità avranno un valore pari ad € 109.889,00

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale da utilizzare a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale a pazienti psichiatrici con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla Unità di Convivenza. Fermo restando il complessivo aziendale, per l'Unità di Convivenza, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza valutate dall'Azienda.

ART. 2 - Accesso all' Unità di Convivenza

L'accesso degli utenti avverrà in seguito a valutazione del progetto terapeutico individuale definito dal C.S.M. di competenza territoriale da parte del Responsabile della Riabilitazione Psichiatrica.

L'Unità di Convivenza si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento nonché quella di eventuali dimissioni e di ogni assenza dell'utente dovuta a cause di varia natura.



Il Distretto territorialmente competente ha il compito di garantire il rispetto del tetto di spesa fissato in sede di negoziazione annuale del budget.

L'equipe dei Servizi del D.S.M. redige il Piano Terapeutico-Riabilitativo individuale per ogni singolo paziente da inviare all'Unità di Convivenza. Nel Progetto vengono definiti gli obiettivi riabilitativi ed i tempi presumibili della loro realizzazione, nonché il programma terapeutico con monitoraggio dell'evoluzione delle condizioni psichiche dell'utente. Tale progetto, che deve essere redatto all'atto della presa in carico e rinnovato durante l'iter riabilitativo, deve essere custodito in copia originale nella cartella clinica del C.S.M. di competenza territoriale e in copia conforme nell'Unità di Convivenza.

L'Azienda esercita l'attività di monitoraggio e verifica dell'andamento dei progetti terapeutici dei propri utenti tramite i Servizi territoriali psichiatrici del D.S.M.

L'Unità di Convivenza si impegna a condividere con i Servizi di riferimento il progetto terapeutico personalizzato di ciascun utente inserito, informando tempestivamente i Servizi di tutte le variazioni d'urgenza resesi necessarie.

Art. 3 – Prestazioni della Unità di Convivenza.

L'Unità di Convivenza è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato elaborato per ogni ospite, secondo quanto programmato in funzione dei bisogni di ogni singolo paziente:

- servizi alberghieri;
- assistenza sanitaria in stretta collaborazione con l'equipe curante del CSM di riferimento (psichiatrica, infermieristica e psicologica);
- attività riabilitativa psichiatrica e psico-educativa;
- attività occupazionali, ricreative e culturali;
- ogni altra attività finalizzata a sostenere l'utente negli atti quotidiani significativi per la gestione della giornata, l'avvio quotidiano di attività esterne sia riabilitative che lavorative nell'ambito della rete sociale attivata.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita secondo la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR secondo le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

L'Unità di Convivenza è tenuta altresì a garantire il flusso di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dall'Azienda. L'Unità di Convivenza è tenuta alla trasmissione dei dati relativi ai flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. Per tale incombenza, l'Unità di Convivenza è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

L'Unità di Convivenza si impegna ad assolvere ulteriori debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.

L'Unità di Convivenza si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente, anche in relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private,

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – Personale.

L'Unità di Convivenza si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si

impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, l'Unità di Convivenza deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, l'Unità di Convivenza si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

L'Unità di Convivenza si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora l'Unità di Convivenza intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta, cui si intende affidare il servizio, possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi l'Unità di Convivenza dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

ART. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Unità di Convivenza è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione

L'Unità di Convivenza si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- progetto terapeutico-riabilitativo individuale, con documentazione delle verifiche periodiche effettuate al fine di garantire l'adeguato raggiungimento degli obiettivi;
- scheda sanitaria, che contenga la registrazione di eventuali terapie farmacologiche assunte dai singoli pazienti;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

La documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza, fatta salva la legislazione vigente in materia di protezione dei dati sensibili, se opponibile.

ART. 9 - Copertura assicurativa

Al fine di garantire gli ospiti dell'Unità di Convivenza da ogni evento dannoso che si possa verificare nel corso del trattamento riabilitativo, la struttura deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

ART. 10 - Protezione dei dati personali

L'Unità di Convivenza si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare è tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati. Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 1708 del 30/11/09 la tariffa è stabilita per un importo non superiore ad € 65,10= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso all'Unità di Convivenza secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà la quota a carico del SSR secondo le vigenti disposizioni regionali (sino al 100%) e comunque con un minimo del 60% della tariffa (€ 39.06=) (DGR n.21/05).

Per ogni giorno di assenza dell'utente dall'Unità di Convivenza, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso di in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

ART. 12 - Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del Direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa con cadenza mensile. Le fatture dovranno essere accompagnate da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento. La distinta dovrà essere validata dai referenti dei Servizi invianti, per consentire la liquidazione delle competenze.

L'Unità di Convivenza assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. n.136/2010, si obbliga a comunicare ogni modifica relativa al conto corrente dedicato. Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. n.136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

Il presente accordo contrattuale non è soggetto all'obbligo dell'acquisizione del CIG così come indicato al punto 4.5 della determinazione n.4 del 04/07/2011 della AVCP.

Art. 13 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta di tutti i farmaci a carico del SSN indicati nel progetto terapeutico-riabilitativo individuale;

La fornitura di farmaci, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, l'Unità di Convivenza è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 - Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte dell'Unità di Convivenza, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento

della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

L'Unità di Convivenza si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 1/1/2015 fino al 31/12/2017 salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, l'Unità di Convivenza riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica dell'Unità di Convivenza.

Art. 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su sei pagine dattiloscritte, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

L' Unità di Convivenza

L'Azienda

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Sandro Frattini

L' Unità di Convivenza espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni dell'Unità di Convivenza.), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La Unità di Convivenza

